

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410 giustizia@federmoto.it giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 17/24

Dec. n. 16/24

Il giorno 1° ottobre 2024, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

### IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

### **DECISIONE**

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art.* 76.1 R.d.G., il 23 settembre 2024, nei confronti di:

- 1) DI GIANNICOLA Andrea, nato omissis residente omissis, tesserato con il M.C. "CMV", con tessera n. 24125186;
- **2) D. G. D.**, nato omissis e residente omissis tesserato e licenziato con il M.C. "MOTO X RACING", con tessera n. 24040888 e licenza Miniroad n. Z02759;
- **3) B. E.**, nato omissis e residente omissis tesserato e licenziato con il M.C. "VIADANA", con tessera n. 24061519 e licenza Miniroad n. Y04625;

## incolpati di:

"violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, applicabile al 2° - D. G. D. ed al 3° - B. E. – ex art. 32 RMM, e ciò in quanto, domenica 22 settembre, alle ore 12,45

circa, presso la "Pista Azzurra" di Jesolo, nel corso del 5° ed ultimo round della manifestazione denominata "CAMPIONATO ITALIANO VELOCITA' MINIMOTO", gli accompagnatori del pilota D. G. D., prima dell'esposizione del cartello 1 minuto, quando in pista vi era silenzio, hanno iniziato ad insultare i membri del Team 664 (per il quale correva il pilota B., laureatosi campione italiano) esclamando "siete dei fenomeni del cazzo, Team 664 Fenomeni", inveendo inoltre contro il pilota che era posizionato in griglia. Inoltre, il padre del D. G. D., sig. DI GIANNICOLA Andrea, aggrediva verbalmente il DdG aggiunto Luca FABRIS – che, intento a controllare l'abbigliamento dei piloti, aveva chiesto al proprio figlio D. di allacciarsi la tuta e prepararsi al via - esclamando: "Non rompere il cazzo e vai fuori dai coglioni".

Dopodiché, partita la gara, al terzo giro i piloti D. G. e B. si toccavano e cadevano entrambi (per un normale incidente di gara), ed a questo punto i genitori ed i sostenitori del D. G. attaccavano quelli del B. passando alle vie di fatto, tanto che il DI GIANNICOLA Andrea colpiva al viso la madre del pilota B. E., signora A. M., la quale reagendo all'aggressione cadeva a terra, rendendosi necessario il ricovero al Pronto Soccorso e l'intervento delle forze dell'ordine della Polizia di Stato.

Da ultimo, alle ore 17 circa, mentre i componenti della Giuria si erano seduti al bar per pranzare, un sostenitore non meglio identificato del pilota B. E. (riconoscibile dalla t-shirt celebrativa del titolo di campione italiano) si sedeva al posto di Cristian FARINELLI (al momento presso il bancone a ritirare dei panini) dicendo: "si è oltrepassato il limite, dovete tirare una linea perché questi è dall'anno scorso che continuano in questo modo, e dovete ascoltarmi!"; ed alla richiesta del FARINELLI di liberare la propria sedia per poter pranzare, il tizio rispondeva: "tu ora mi ascolti"; alla replica di FARINELLI ("Ti chiedo la cortesia di farmi sedere perché dobbiamo tutti pranzare") il tizio replicava con arroganza e tono minaccioso dicendo: "dovete tirare fuori i coglioni ed ascoltarmi"; infine, dopo essersi alzato, nell'uscire dal locale esclamava: "vieni fuori buffone", sempre rivolto al FARINELLI".

#### Premessa

# Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione *ex* art. 76.1 R.d.G., trasmessa il 23 settembre 2024 dalla Procura Federale;
- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare, la proposta di sanzione pervenuta da parte della segreteria Ufficiali di gara e redatta dal C.D. preposto alla manifestazione denominata "CAMPIONATO ITALIANO VELOCITA' MINIMOTO cod. NAZVE016 svoltasi il 22 settembre 2024 presso la "Pista Azzurra" di Jesolo (VE), ed il relativo verbale di giuria;

HA FISSATO - *ex* art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso ai predetti incolpati, affinché gli stessi si avvalessero della facoltà di far pervenire entro il 29 settembre 2024 eventuali memorie difensive e documenti.

Detta facoltà è stata esercitata da tutti gli incolpati, dal sig. BOTTI Gian Luigi, padre di E., e dal sig. DI GIANNICOLA Andrea, padre di D., che hanno provveduto ad inoltrare entro il suddetto termine la propria memoria difensiva, acquisita agli atti.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

#### **OSSERVA**

I. – Introduzione. I fatti descritti nel capo di incolpazione sono, *ictu oculi,* da considerarsi fatti particolarmente gravi ed essi trovano la loro genesi in comportamenti certamente poco ortodossi che giammai dovrebbero essere assunti su un campo di gara in occasione di una manifestazione sportiva. In particolare, gli avvenimenti verificatisi nel corso della predetta manifestazione, svoltasi il 22 settembre 2024 presso la Pista Azzurra di Jesolo (VE) – cod. NAZVE016- C.I.V. Minimoto, e che rilevano in questa sede, seppure tra loro collegati, si sono concretizzati in due distinti momenti, ossia, nei momenti

antecedenti la gara e durante la gara stessa, nonché, successivamente, nel pomeriggio del giorno 22, quando la gara era ormai terminata. Per tali ragioni, le condotte contestate dalla Procura Federale ai singoli incolpati verranno trattate separatamente.

II. - Le contestazioni rivolte all'incolpato Andrea DI GIANNICOLA e al di lui figlio D. D. G., quest'ultimo a titolo di responsabilità oggettiva *ex* art. 32 R.M.M.

La condotta contestata al tesserato Andrea DI GIANNICOLA, padre del pilota D., riguardano l'aggressione verbale al D.d.G. aggiunto Fabris e il passaggio alle vie di fatto attraverso il colpo sferrato sul viso della signora A. M., madre del pilota E. B.. Dall'esame degli atti ufficiali della predetta gara ed acquisiti al fascicolo, si evince che, effettivamente, Andrea DI GIANNICOLA ha perpetrato le condotte analiticamente descritte nel capo di incolpazione, ovverosia: - nel corso della gara ha aggredito verbalmente il citato D.d.G. aggiunto Fabris (il quale aveva solo richiamato il figlio D. ad allacciarsi la tuta e a prepararsi al via), dicendogli – testualmente - «*Non rompere il cazzo e vai fuori dai coglioni*»; - a seguito di schermaglie tra le opposte tifoserie del proprio figlio e dell'altro pilota B., ha colpito in viso la madre di quest'ultimo, che, a causa di tanto rovinava a terra e per la quale si rendeva necessario il ricovero al P.S. di San Donà di Piave, ove veniva dimessa con una prognosi di 5 giorni, salvo complicazioni.

Tali circostanze sono confermate dagli atti ufficiali su enunciati e dotati di fede privilegiata poiché sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, ai sensi dell'art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell'art. 15, comma 15, del Regolamento del G.D.G.. Ne consegue che le difese approntate dall'incolpato Andrea DI GIANNICOLA non sono in grado di poter smentire gli atti fidefacienti su menzionati, anche in considerazione del fatto che il verbale di giuria reca una descrizione ricca di particolari, certamente non sconfessabili attraverso una mera negazione delle contestazioni suddette, nemmeno attraverso dichiarazioni testimoniali prive di qualunque riscontro probatorio ad alle quali non risulta nemmeno allegato il documento di identificazione dei dichiaranti.

In virtù di tanto, l'incolpato Andrea DI GIANNICOLA deve essere considerato responsabile della violazione dell'art. 1 R.d.G., poiché, quale tesserato, ha perpetrato una serie di comportamenti gravemente anti sportivi e certamente rilevante dal punto di vista disciplinare, non avendo assunto quell'atteggiamento di lealtà, di probità e di rettitudine sportiva nell'ambito dei rapporti di natura agonistica richiesto dalla norma, ma, anzi, contravvenendo ad essa, avendo posto in essere le condotte innanzi descritta, aventi, altresì, rilevanza penale.

Per ciò che concerne la responsabilità oggettiva del pilota D. D. G., essa appare particolarmente evidente in riferimento alle condotte poste in essere dai suoi stessi genitori, nonché dai suoi accompagnatori nel corso della gara ed a seguito della caduta dovuta ad un comune incidente di gara con il pilota Botti, allorquando essi hanno attaccato i sostenitori di questi, culminate nel passaggio alle vie di fatto da parte del signor Andrea DI GIANNICOLA e del quale si è già detto.

Come è noto, l'art. 32 R.M.M., disciplinante l'istituto della responsabilità oggettiva, coinvolge anche coloro che non ne sono direttamente responsabili allorquando le violazioni al Regolamento di Giustizia sono perpetrate dai loro accompagnatori o meccanici, sostenitori o da soggetti comunque ad essi riferibili (come nel caso di specie). Difatti, l'istituto della responsabilità oggettiva investe ogni tesserato e/o licenziato per il solo fatto della iscrizione alla manifestazione motociclistica cui lo stesso decide di partecipare, senza esclusioni di sorta. Del resto, il tesserato F.M.I., nel momento in cui sceglie di far parte della Federazione attraverso il tesseramento, accetta, inevitabilmente, di osservare lo Statuto, nonché i regolamenti federali (e, quindi, anche il R.M.M.), oltre che i provvedimenti, le deliberazioni e le decisioni degli organi federali, nessuno escluso, proprio ai sensi dell'art. 1, comma 1, R.d.G..

III. Le contestazioni rivolte all'incolpato E. B..

L'oggetto della contestazione rivolta a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 32 R.M.M. all'incolpato E. B. è relativo al momento in cui la gara *de qua* del 22 settembre 2024 si era già conclusa e gli eventi hanno visto coinvolto un suo sostenitore non identificato si sono svolti nei pressi del bar della Pista di Jesolo.

Risulta, infatti, acclarato dagli atti di gara (aventi fede privilegiata, come già rilevato innanzi) che detto non identificato sostenitore del pilota B. abbia proferito all'indirizzo del Presidente di Giuria Cristian Farinelli quanto riportato nel capo di incolpazione, il tutto con fare arrogante e, addirittura, occupando il posto del Farinelli stesso che gli aveva gentilmente chiesto di alzarsi. Tale comportamento è sicuramente rilevante dal punto di vista disciplinare, a maggior ragione se consumato nei confronti di un funzionario F.M.I. preposto alla manifestazione. Fermo restando, sul punto, il contenuto della difesa che il padre del pilota B. ha esplicitato nella propria memoria, ove si è dichiarato dispiaciuto per quanto accaduto e per non essere riuscito a tenere sotto controllo tale evento, il di lui figlio non può essere ritenuto scevro dalle conseguenze della condotta del suo sostenitore, a titolo di responsabilità oggettiva *ex* art 32 R.M.M.; valgano sul punto, le medesime considerazioni già esplicitate in precedenza in ordine a detto istituto.

## IV. - Dosimetria delle sanzioni.

In considerazione dell'incensuratezza di tutti e tre gli incolpati, tenuto conto della gravità delle condotte reciprocamente ascritte, delle modalità con cui le stesse sono state perpetrate, nonché del contesto stesso in cui sono avvenute dette condotte, il trattamento sanzionatorio può essere così determinato:

- Andrea DI GIANNICOLA: anni 1 di ritiro della tessera federale *ex* art. 29
  R.d.G., con fine sanzione per il 1° ottobre 2025.
- D. D. G.: la sanzione pecuniaria di euro 2.100,00, ai sensi dell'art. 24 R.d.G., con l'avviso che, ai sensi dell'art. 15 R.d.G., in caso di omesso pagamento entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del deposito della

decisione, la stessa sarà convertita automaticamente in sanzione inibitoria di anni 1 (uno);

• E. B.: la sanzione pecuniaria di euro 500,00, ai sensi dell'art. 24 R.d.G., con l'avviso che, ai sensi dell'art. 15 R.d.G., in caso di omesso pagamento entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del deposito della decisione, la stessa sarà convertita automaticamente in sanzione inibitoria di mesi 4 (quattro).

# P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 15, 24, 29, 45.2, ed 80 del R.d.G., nonché l'art. 32 R.M.M., dichiara:

1) DI GIANNICOLA Andrea, nato omissis residente omissis, tesserato con il M.C. "CMV", con tessera n. 24125186;

responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto gli applica – *ex* art. 29 R.d.G. - la sanzione del ritiro della tessera per anni 1 (uno), con fine sanzione per il 1° ottobre 2025.

**2) D. G. D.**, nato omissis e residente omissis tesserato e licenziato con il M.C. "MOTO X RACING", con tessera n. 24040888 e licenza Miniroad n. Z02759;

responsabile *ex* art. 32 RMM dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica – *ex* art. 24 R.d.G. - la sanzione pecuniaria di euro 2.100,00, con l'avviso che, ai sensi dell'art. 15 R.d.G., in caso di omesso pagamento entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del deposito della decisione, la stessa sarà convertita automaticamente in sanzione inibitoria di ritiro della tessera e della licenza ex art. 29 R.d.G., per anni 1 (uno).

**3) B. E.**, nato omissis e residente omissis tesserato e licenziato con il M.C. "VIADANA", con tessera n. 24061519 e licenza Miniroad n. Y04625;

responsabile *ex* art. 32 RMM dell'illecito contestato e, per l'effetto gli applica – *ex* art. 24 R.d.G. - la sanzione pecuniaria di euro 500,00, con l'avviso che, ai sensi

dell'art. 15 R.d.G., in caso di omesso pagamento entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del deposito della decisione, la stessa sarà convertita automaticamente in sanzione inibitoria di ritiro della tessera e della licenza *ex* art. 29 R.d.G., per mesi 4 (quattro).

Depositata il 1° ottobre 2024

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Ayv. Lucia Ambrosino)

Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Di Giannicola Andrea (in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore D. G. D.);
- Botti Gian Luigi (quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore B. E.);
- Procuratore Federale;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Direttori di Gara;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Velocità;
- Ufficio Tesseramento;
- Ufficio Licenze;
- Motoclub di appartenenza dei medesimi;
- Co.re. Lazio:
- Co.re. Lombardia:
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si	ricorda	che	i	dati	contenuti	nel	presente	provvedimento	sono	utilizzabili	esclusivamente	nell'ambito	
de	dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.												